



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA

N. 77 DEL 05-11-18

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: DIVIETO PERMANENTE DI INSEDIAMENTI OPERATI TRAMITE TENDE, ROULOTTES, CARAVANS E SIMILI NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 117/2008 prot. 21538 del 24/12/2008 avente ad oggetto "Divieto di insediamenti temporanei operati tramite tende, roulottes, caravans e simili nel comune di Musile di Piave";

VERIFICATO che dalla data di emanazione del su indicato provvedimento le normative di riferimento hanno subito importanti modifiche e sono state introdotte nuove disposizioni:

- La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».
- Entrata in vigore del "Decreto Decoro" D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».

RITENUTO di dover revocare l'ordinanza n. 117/2008 non più rispondente alle attuali previsioni normative;

RICHIAMATI:

- L'art. 56 del D.Lgs n. 112/98
- L'art. 6 L.R. Veneto n. 11/2001;
- L'art. 50 e art. 54 commi 1 e 4 (così come modificato dalla sentenza Corte cost. n. 115/2011) del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
- L'art. 2 del Decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 recante disposizioni in materia di Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";
- La circolare n. 277 del 14/01/2008 del Ministero dell'Interno che fa rientrare gli accampamenti anche temporanei nella più ampia tipologia di "campeggio";

VERIFICATO che permangono le condizioni di cui all'ordinanza n. 117/2008 in particolare: nel territorio di Musile di Piave non esistono zone attrezzate con servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica tali da consentire lo stazionamento, anche per brevi periodi di tempo, di caravans, roulotte, e mezzi al loro servizio o simili, e non sono presenti campi nomadi e/o spazi attrezzati ed appositamente predisposti al ricevimento ed allo stanziamento dei su indicati veicoli;

VERIFICATO che lo stanziamento di forma campeggistica con veicoli, tende, roulotte, caravans e simili nel territorio del Comune di Musile di Piave sia in forma singola che collettiva, comporta inconvenienti igienico – sanitari, derivanti dallo smaltimento non appropriato di reflui organici e rifiuti vari lungo le strade e le aree verdi;

ACCERTATO altresì che, per approvvigionarsi di acqua, viene fatto uso improprio degli idranti presenti nella zona industriale con conseguente danneggiamento degli stessi e dispersione di grandi quantità di acqua;

DATO ATTO che la presenza di stanziamenti in forma campeggistica può rappresentare motivo di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, nel caso in cui tale tipologia di stanziamenti sia operata da persone dedite all'accattonaggio, anche a mezzo di minori o disabili, e per il possibile verificarsi di casi di microcriminalità – atti predatori;

RILEVATO, infatti, che durante i periodi di stazionamento viene fortemente incrementata la presenza di accattoni nelle aree esterne di esercizi commerciali e pubblici esercizi, che avvicinano in particolare persone anziane e sole, e di persone che si presentano sia presso le private abitazioni che presso gli stabilimenti produttivi a molestare con insistenza e fraudolenza;

VERIFICATO, inoltre, che tali tipologie di stanziamenti effettuate in luoghi non idonei, lungo le strade, sulle aree verdi, in aree adibite a parcheggio pubblico, sono in contrasto con le norme urbanistico edilizie, di decoro urbano e di sicurezza della viabilità;

RICHIAMATI altresì:

- la legge n. 833 del 23/12/1978 in materia di sanità pubblica;
- la legge n. 326/58 e DPR n. 869/61 e la LR 33 del 2002 s.m.e i., in materia di strutture ricettive all'aperto;
- D.Lgs n. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, in particolare gli articoli 15 - 158 - 185 ed il DPR n. 495/1992 art. 378;
- Gli art. 33 e 34 della L.R. n. 33/1985;
- Il Regolamento Comunale di Igiene;
- Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- Il Regolamento Edilizio Comunale;
- La Legge n. 689/1981 agli articoli 13-19-20;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 1 lettera c;

ACQUISITO il parere di conformità alla normativa vigente da parte della Prefettura di Venezia, espresso con nota n. 250/GAB/2018 del 13/09/2018, recepito al protocollo comunale al n.16956/2018;

ORDINA

- Il **divieto di sosta permanente** in forma campeggistica attuato mediante tende, caravans, autocaravans, camper e simili mezzi mobili di pernottamento o utilizzati a tale scopo in forma singola o collettiva, a scopo di turismo, nomadismo od altro, su area pubblica e privata se prive dei requisiti. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili;
- Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare o luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta;
- l'obbligo di ripristino dei luoghi occupati, effettuando la pulizia dell'area impropriamente utilizzata per tutti coloro che abbiano effettuato la sosta con finalità campeggistiche;

- l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria più sotto indicata per tutti coloro che pongono in atto comportamenti contrari al presente provvedimento;
- la **cessazione immediata** dei comportamenti contrari alla presente ordinanza, in caso contrario si provvederà a porre fine alla condotta illecita operando la rimozione coatta dei mezzi e delle strutture utilizzati per il campeggio abusivo;

AVVERTE

- Chiunque trasgredisce al presente provvedimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 83,00 ad Euro 500,00 così come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 689/1981 sarà ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione pari al doppio del minimo od alla terza parte del massimo edittale (Euro 166,00);
- In caso di mancato adempimento degli interessati entro i termini disposti, si procederà alla rimozione forzata, anche con l'ausilio della forza pubblica, salvo i poteri di sequestro e confisca previsti dagli artt. 13-19-20 della Legge 689/81;
- La rimozione forzata dei veicoli tende, caravans, autocaravans, camper e simili mezzi mobili di pernottamento o utilizzati a tale scopo in forma singola o collettiva verrà attuata trasportando gli stessi in un idoneo deposito, con imputazione delle spese di trasporto e custodia degli inadempienti;
- Le sopraindicate attrezzature/veicoli verranno restituite previo il pagamento delle spese di rimozione e custodia;
- Contestualmente alla sanzione amministrativa pecuniaria viene stabilito l'obbligo di immediato ripristino dei luoghi a carico dei trasgressori; in caso contrario, la sistemazione ed eventuale pulizia dell'area saranno effettuate dal Comune, con addebito delle spese sostenute a carico degli inadempienti;
- Verranno inoltre applicate ulteriori sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente, qualora se ne ravvisi la violazione (ad es. Codice della Strada);
- Il mancato rispetto della presente Ordinanza si configura come violazione dell'art. 650 cod. pen. che comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Venezia, alla Questura di Venezia, all'Aulss n. 4 settore igiene pubblica di San Dona' di Piave, nonché al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri di San Donà di Piave;

Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune;

Che l'ufficio tecnico comunale provveda ad integrare e modificare la segnaletica verticale esistente con l'indicazione della nuova ordinanza;

L'ordinanza n.117 del 24/12/2008 viene revocata contestualmente all'entrata in vigore della presente.

PRECISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il Sindaco
Dr.ssa Silvia Susanna